

STATUTO

Articolo 1 - Disciplina e denominazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS), e, per quanto in esso non previsto, del Codice civile, delle relative disposizioni di attuazione e della normativa in materia, è regolata la Fondazione "Nunziatella", d'ora in avanti "Fondazione".

2. Fino alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi Runts), istituito ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla Fondazione si applicano le disposizioni del Codice civile, in particolare gli artt. 14 - 42-bis c.c., e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (c.d. Decreto Onlus).

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Runts la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS", oppure la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a tale evento la Fondazione non utilizzerà nella denominazione l'acronimo "ETS" o l'indicata locuzione.

4. La Fondazione ha durata illimitata e sede legale in Napoli, Largo Nunziatella (detta anche via Generale Parisi 16).

Articolo 2 - Finalità e attività

1. La Fondazione nel rispetto delle finalità dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella e in coerenza con le attività della stessa, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- sostegno alla formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale indicate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alla lettera i) della medesima disposizione;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alla lettera u) della medesima disposizione;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lett. z) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 03.07.17 n. 117.

2. Nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, la Fondazione potrà altresì:

- * concedere borse di studio, premi, prestiti d'onore ed altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale e culturale degli allievi ed ex allievi della Scuola Militare "Nunziatella";

* contribuire all'assistenza degli allievi ed ex allievi della Scuola Militare "Nunziatella" e delle loro famiglie che si trovassero in momenti di particolare difficoltà;

* favorire tutte le iniziative di solidarietà per gli allievi ed ex allievi della Scuola Militare "Nunziatella" promosse dall'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella;

* favorire tutte le iniziative dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella volte a preservare e rafforzare le tradizioni e lo sviluppo della Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli;

* promuovere e sostenere interventi volti allo sviluppo, alla divulgazione ed alla riqualificazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Fondazione e dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, nonché della Scuola Militare "Nunziatella", compresa la Chiesa monumentale della Santissima Annunziata, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di mostre, eventi culturali e passeggiate e/o visite guidate;

* sostenere attività e manifestazioni di particolare interesse per gli allievi ed ex allievi della Scuola Militare "Nunziatella".

* promuovere attività e manifestazioni culturali, scientifiche e di ricerca tendenti, comunque, al miglioramento della vita sociale ed umana;

* promuovere e sostenere convegni e conferenze per la promozione della cultura della legalità, anche con il contributo di ex allievi della Scuola Militare "Nunziatella" particolarmente coinvolti e integrati nelle funzioni dello Stato.

3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio, tra cui il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni, la Legge 19 agosto 2016, n. 166, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la Legge 17 ottobre 1996, n. 534.

4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17, n. 117, e in conformità al Decreto 9 giugno 2022 (G.U. n. 170 del 22.07.2022) "Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà collaborare e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

6. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'articolo 4 comma 2, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7. Per raggiungere i propri scopi la Fondazione potrà avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, ed in particolare degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di lavoratori dipendenti e autonomi e di volontari.

Articolo 3 - Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 03.07.17, n. 117, in particolare dal Decreto n. 107 del 19 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale, costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle indicate finalità, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b. beni mobili e immobili pervenuti o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (ex art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi in qualsiasi forma concessi;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- Presidente della Fondazione,
- Consiglio di amministrazione,
- Organo di controllo,
- Organo di revisione.

2. Le cariche sociali hanno la durata di quattro (4) anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi; le eventuali sostituzioni

effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque documentate in ragione dell'ufficio, approvate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario dell'Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella può proporre iniziative inerenti le finalità istituzionali della Fondazione, che saranno esaminate dal Consiglio di amministrazione e può partecipare, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 8 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio stesso.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi, anche in sede giurisdizionale; detta rappresentanza, in caso di vacanza, assenza, procura o impedimento di quest'ultimo, spetta al consigliere più anziano.

3. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e propone le materie da trattarsi nelle relative riunioni; inoltre, sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

4. Al Presidente della Fondazione spetta la vigilanza ed il controllo del buon andamento amministrativo della Fondazione, verificando, altresì, l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne ravvisi la necessità.

5. Solo in caso di necessità il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 9 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette (7) membri compreso il Presidente della Fondazione e, di diritto, il Presidente dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella il quale, in caso di sua assenza, vacanza, procura o impedimento, potrà farsi rappresentare dal Segretario o da un consigliere dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'Assemblea dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella su designazione del Consiglio Nazionale della stessa tra gli ex allievi iscritti all'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, sempre che non rivestano alcuna carica negli Organi nazionali e non siano Presidenti o Segretari delle Sezioni regionali dell'Associazione stessa. Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella designa anche tre membri supplenti da cooptare per sorteggio nei casi di necessaria sostituzione. Gli eletti decadono dalla carica nel caso di perdita della qualifica di socio dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario, d'intesa con il Presidente della Fondazione, provvede a tutto quanto necessario per la vita e lo svolgimento dell'attività della Fondazione e ne custodisce la relativa documentazione.

Inoltre, il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio di amministrazione. Il Tesoriere cura la gestione contabile della Fondazione comprese le attività di rendicontazione, congiuntamente al Presidente, ha la firma per la gestione dei conti correnti.

4. Non può essere eletto amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto (art. 414 c.c.), l'inabilitato (art. 415 c.c.), il fallito, o chi è stato

condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (artt. 28, 29 codice penale) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2380-bis c.c.; art. 32 Codice penale).

5. Gli amministratori, ai sensi dell'art. 26, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché sia presente e votante la maggioranza dei suoi componenti.

7. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica.

8. Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione viene redatto un testo essenziale del verbale, che debitamente comunicato via pec ai Consiglieri è successivamente da questi approvato sempre via pec, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei (6) mesi e ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due (2) dei suoi membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

10. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto (8) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

11. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi simili).

12. Deve ritenersi sempre possibile la riunione del Consiglio di amministrazione c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero il Consiglio di amministrazione che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli altri amministratori nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

13. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre (3) riunioni consecutive comporta la sua decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le indicate modalità.

14. I membri del Consiglio di amministrazione sono responsabili dell'operato nella esecuzione del mandato loro affidato. Sul punto, si rinvia all'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

15. Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purché nel territorio dello Stato.

16. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma ivi compreso l'approvazione dei rendiconti del 5 per mille;
- nel rispetto delle finalità dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella e in coerenza con le attività della stessa, approva le linee generali delle attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, nonché realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- delibera le modifiche dello statuto anche in sintonia con specifiche, previe indicazioni da parte dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- approva i regolamenti utili a disciplinare la propria attività nelle materie che ritenga opportuno regolamentare, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Gli eletti decadono dalla carica nel caso di perdita della qualifica di socio dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.

Articolo 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo può essere monocratico (in tal caso verrà nominato l'organo supplente per garantire continuità all'organo di controllo anche nell'ipotesi in cui cessi l'incarico prima della naturale scadenza) o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti dell'Organo di controllo vengono eletti con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente Statuto. Ad essi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2399 Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale almeno un suo componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. e quindi tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, fascia A.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di controllo monocratico il suo componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, fascia A.

Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, fascia A.

Gli eletti decadono dalla carica nel caso di perdita della qualifica di socio dell'Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella.

3. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni", qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- attesta che il Bilancio Sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Articolo 11 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti (in tal caso verrà nominato un revisore supplente per garantire continuità all'organo di revisione anche nell'ipotesi in cui cessi l'incarico prima della naturale scadenza) o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 12 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, termine previsto per il deposito nel Runtis). Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13 - Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 14 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi degli articoli 13, 14, 15 (per quanto applicabile) e 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione o, in

manca, alla Fondazione Italia Sociale.

2. La devoluzione del patrimonio avverrà a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice del Terzo settore, ovvero limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui la Fondazione è stata iscritta nel Runt. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio acquisito prima della iscrizione nel Runt.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia, così come richiamata nel precedente articolo 1.

Firmato: Antonio Perna, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)